



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

COPIA

Nr. 88 del
24/12/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ART.159 T.U. 267/2000 e s.m.i. - IMPIGNORABILITA' DISPONIBILITA' FINANZIARIE EE.LL
1^ SEMESTRE 2020

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di dicembre, alle ore 16:15 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

N°	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	PIRILLO Giovanni	SINDACO	X	
2	LAPIETRA Mario	VICE SINDACO		X
3	MURRONE Andrea Antonio	ASSESSORE	X	
4	IBNO ERRIDA Isabella	ASSESSORE		X
5	GRECO Serafino	ASSESSORE	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRECO BARBARA.

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

Acquisiti i PARERI FAVOREVOLI, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile della Ragioneria;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRA INDICATO;

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 159 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita:

«1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.»;

Vista la sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b), e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

Visto il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993, con il quale vengono individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane;

Vista la deliberazione n. 12 del 04/04/2019 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il

bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, a tutti gli effetti efficace e autorizzatorio;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette a esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre in oggetto fino alla decorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

Ritenuto di dover preventivamente quantificare per il primo semestre 2020 le somme che vengono destinate a:

- 1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i due trimestri successivi;
- 2) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- 3) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Ritenuto di poter determinare come dal prospetto che segue:

Retribuzione al personale dipendente per tre mensilità	335.000,00
Oneri previdenziali ed assistenziali	90.270,00
Rata ammortamento mutui 1 ^ semestre 2020	112.420,50
Servizi indispensabili 1 ^ semestre 2020	300.000,00
TOTALE	837.690,50

Visti i pareri resi ai sensi dell'art 49 e 147 bis del T.U. n° 267/00 e s.m.i. dal responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il T.U. n° 267/00 e s.m.i;

- **A voti unanimi legalmente resi**

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato;

DI QUANTIFICARE preventivamente gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali non soggette a esecuzione forzata che vengono riepilogate per il primo semestre 2020 come segue:

Retribuzione al personale dipendente per tre mensilità	335.000,00
Oneri previdenziali ed assistenziali	90.270,00
Rata ammortamento mutui 1^ semestre 2020	112.420,50
Servizi indispensabili 1^ semestre 2020	300.000,00
TOTALE	837.690,50

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente;

- **A voti unanimi legalmente resi**

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

II SINDACO
F.to Dott. GIOVANNI PIRILLO



II SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BARBARA GRECO

PARERE FAVOREVOLE Regolarità Tecnica Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 Il Funzionario F.to TERESA DE LUCA	<input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE Regolarità Contabile Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 <input type="checkbox"/> PARERE NON NECESSARIO in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente Il Funzionario F.to TERESA DE LUCA	<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE Regolarità Contabile Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 <input type="checkbox"/> PARERE NON NECESSARIO in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente Il Funzionario F.to TERESA DE LUCA
---	---	---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 10-01-2020 e per 15 giorni consecutivi.
Protocollo 10 del 10-01-2020

Data 10-01-2020



IL MESSO COMUNALE
F.to BARATTA ROSINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'


(Ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-01-2020

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GRECO BARBARA



E' stata comunicata con nota nr. 229 in data 10-01-2020 ai signori Capigruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.n.267/2000.).

Il Responsabile dell'Area n. 1
f.to Dr.ssa De Luca Teresa

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longobucco, li 10-01-2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 1

Dr.ssa De Luca Teresa
Teresa De Luca